# CAMERA DEI DEPUTATI N. **2080**

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato CASSINELLI**

Interpretazione autentica degli articoli 415 e 435 del codice di procedura civile in materia di termini per la notificazione di atti nelle controversie di lavoro

*Presentata il 20 gennaio 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il rito del lavoro, applicato anche ai contenziosi in materia previdenziale, assistenziale e di locazioni, nonché ai giudizi di maggior valore in materia di infortunistica civile, è regolato dagli articoli da 409 a 447-*bis* del codice di procedura civile.

Il rito del lavoro è stato concepito sulla falsariga del processo penale ed è basato, per quanto riguarda l'introduzione della causa, sia in primo grado che in appello, sulla proposizione di ricorsi e, quindi, sulla notifica alla controparte solo dopo la fissazione dell'udienza da parte dell'organo giudicante. Nella costruzione originale del rito, alle notifiche doveva provvedere l'ufficio. In sede di approvazione fu preferito – per ridurre i carichi di lavoro delle cancellerie – addossare alle parti l'onere di procedere alle notifiche. In particolare, l'articolo 415 del codice di procedura civile regola la notifica del ricorso introduttivo di primo grado, mentre l'articolo 435 del medesimo codice regola la notifica del ricorso in appello.

Sia l'articolo 415 che l'articolo 435 del codice di procedura civile prevedono dei termini per l'instaurazione dei rispettivi procedimenti.

L'articolo 415 regola il primo grado del giudizio e prevede che il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, debba fissare con decreto l'udienza di trattazione, la cui data non dovrebbe essere posta oltre sessanta giorni dalla data del deposito. Il ricorrente, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza, deve provvedere alla notifica al convenuto. Tra la data della notifica e l'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Viene posto pertanto a ca-

rico del ricorrente il rispetto di un primo termine di trenta giorni, entro il quale l'attore deve provvedere alla notifica, e di un secondo termine stabilito a tutela del diritto di difesa del convenuto, il quale deve ricevere la notifica almeno trenta giorni prima dell'udienza.

Analogamente, secondo il disposto dell'articolo 435, in sede di appello è previsto che il presidente della corte di appello debba, entro cinque giorni dalla data del deposito, nominare il giudice relatore e fissare l'udienza di discussione dinanzi al collegio, che dovrebbe avvenire non oltre sessanta giorni dopo la data di deposito del ricorso.

Vi sono poi, analogamente al primo grado di giudizio, i due termini destinati alla parte appellante. Un primo termine, secondo il quale il ricorrente deve procedere alla notifica del ricorso entro dieci giorni dal deposito del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, e un secondo termine, in forza del quale tra la data della notifica e la data dell'udienza devono intercorrere almeno venticinque giorni.

In trentacinque anni di prassi applicativa e di costante giurisprudenza si era consolidato l'orientamento in forza del quale i termini fissati per gli incombenti, sia a carico dell'autorità adita che a carico della parte, in quanto meramente ordinatori, non erano prescritti a pena di decadenza. Imprescindibile, al contrario, era considerato solo il termine posto tra la notifica del ricorso con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e l'udienza di prima comparizione, al fine di rispettare il diritto di difesa del convenuto e di permetterne la costituzione. Il mancato rispetto di tale termine, peraltro, secondo la linea giurisprudenziale maggioritaria, era comunque sanabile mediante l'assegnazione di un nuovo termine in caso di ritardata o di mancata notifica.

Tuttavia, tale consolidato orientamento è stato messo in discussione da una recente sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, la sentenza n. 20604 del 30 luglio 2008. Questa sentenza è intervenuta su un aspetto – la possibilità per il collegio di appello di fissare una nuova data di udienza qualora dopo la fissazione non vi sia stata notifica del ricorso all'appellato – sul quale esistevano differenti orientamenti. Il Supremo collegio, tuttavia, nel trattare il tema e nel risolverlo in senso restrittivo (la soluzione scelta è stata quella dell'impossibilità di concedere un nuovo termine nell'ottica di evitare la dilatazione della durata dei procedimenti), ha operato un'analisi della complessiva disciplina dei termini ordinatori affermando che questi si differenzierebbero da quelli perentori – e pertanto inderogabili – per il fatto di poter essere prorogati su espressa richiesta di una delle parti per una ed una sola volta. Cosa questa che viene ricavata da una lettura in senso molto rigoroso dell'articolo 154 del codice di procedura civile, lettura fondata sull'esigenza di celerità nei giudizi sancita dal novellato articolo 111 della Costituzione.

Quest'analisi si è spinta fino al punto di affermare in via incidentale che gli stessi termini attribuiti dai citati articoli 415 e 435 del codice di procedura civile alle parti per procedere alle notifiche sarebbero esclusivamente prorogabili a richiesta di parte per una volta sola, ma comunque prima dell'intervenuta scadenza del termine assegnato.

Tale ultimo assunto è stato recepito dalla corte di appello di Genova in una decisione (del 31 ottobre-13 novembre 2008), nella quale si è affermato che la mancata richiesta di notifica entro il termine di dieci giorni sancito dall'articolo 435 del codice di procedura civile determina l'improcedibilità dell'appello e quindi la conferma della sentenza di primo grado. Secondo la corte genovese, i termini rivolti ai magistrati sarebbero « doverosi » ma tali da non potere avere alcuna conseguenza sugli atti che conservano validità ed efficacia; mentre il termine di dieci giorni entro il quale richiedere le notifiche, rivolto alla parte, sarebbe ordinatorio in quanto rinnovabile una sola volta su espressa richiesta della parte e, ove sia spirato, determinerebbe

l'improcedibilità dell'appello, determinandosi così gli effetti preclusivi dei termini perentori.

Il precedente evidenziato incide su un quadro normativo nel quale la giurisprudenza era consolidata da ben trentacinque anni, come già ricordato, e potrebbe comportare un mutamento di fatto con effetto retroattivo delle regole applicabili per tali processi.

Al contrario, la *ratio* della portata normativa dei termini posti dalle norme richiamate appare palesemente volta a salvaguardare i termini di difesa della parte convenuta, mentre il termine dei dieci giorni dall'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza costituisce un mero coordinamento con il rispetto del termine a difesa concesso alla controparte.

Peraltro nessuno dei termini fissati dal legislatore è stato sanzionato con l'improcedibilità e con la decadenza, come invece espressamente previsto solo per i termini perentori, poiché una diversa interpretazione comporterebbe conseguenze non previste dal legislatore. Al fine di evitare che differenti interpretazioni comportino effetti non voluti dal legislatore, in quanto non previsti, e di scongiurare la possibilità di decisioni contraddittorie e incontrovertibili su conseguenze processuali analoghe, con le inevitabili ripercussioni sul diritto sostanziale nel medesimo rito processuale, appare opportuno intervenire con disposizioni di legge univoche e definitive di « interpretazione autentica » delle norme dei citati articoli 415 e 435 del codice di procedura civile in materia di termini processuali che regolano il rito nelle controversie di lavoro, applicabile altresì ad altre fattispecie che richiedono una pronta spedizione a sentenza.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Gli articoli 415 e 435 del codice di procedura civile si interpretano nel senso che i termini di dieci giorni ivi previsti, entro i quali la parte che ha depositato il ricorso deve richiedere la notifica dell'atto e del decreto di fissazione dell'udienza, hanno la sola funzione di concorrere, insieme ai termini minimi ivi stabiliti tra la data della notifica e la data dell'udienza, a definire il limite temporale prima del quale l'udienza non può essere fissata.

2. Gli articoli 415 e 435 del codice di procedura civile si interpretano, altresì, nel senso che la notifica operata oltre i suddetti termini di dieci giorni resta sanata ove siano rispettati i termini per la costituzione e per la comparizione delle parti fissati, tra la data della notifica e la data dell'udienza, dal quarto e quinto comma dell'articolo 415 e dal terzo e quarto comma dell'articolo 435.

3. Ove non siano rispettati i termini per la costituzione e per la comparizione delle parti fissati tra la data della notifica e la data dell'udienza dal quarto e quinto comma dell'articolo 415 e dal terzo e quarto comma dell'articolo 435 del codice di procedura civile, e comunque in ogni caso di invalida o di omessa notifica, la parte può chiedere all'ufficio, ai sensi dell'articolo 291 del medesimo codice, un nuovo termine per la notifica e per la fissazione di una nuova udienza, al fine di garantire la possibilità di costituzione e di difesa del convenuto o dell'appellato.

4. La parte alla quale è stato notificato un atto processuale soggetto alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 in violazione dei termini fissati per la comparizione e per la difesa, può chiedere all'ufficio il differimento dell'udienza nel rispetto dei termini per la comparizione con salvezza dei diritti di prima udienza.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35

*16PDL0022080*